



Circolare Informativa 2

Accounting, Tax & Legal

Marzo 2021

“Decreto sostegni” 2021

DL. 41/2021



Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il Decreto è entrato in vigore il 23.3.2021 e dovrà essere convertito in legge entro il 22.5.2021. Si precisa che durante tale periodo esso è suscettibile di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in ambito fiscale.

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

(ART. 1 D.L. 41/2021 commi da 1 a 9 e 12,13)

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei *"soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario"*.

Sono esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.03.2021;

Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Condizioni di ammissibilità

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 quest'ultimo requisito non è richiesto.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 una determinata percentuale che varia in base all'ammontare dei ricavi/compensi 2019.

Per tutti i soggetti l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. È inoltre previsto, in presenza dei requisiti richiesti, un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo totale del contributo a fondo perduto può essere richiesto alternativamente:

- tramite accredito su conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.

Modalità e termini di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e i termini di presentazione sono stati definiti con i provv. 23.03.2021 e 29.03.2021 con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

La relativa presentazione può essere effettuata:

- dal 30.03.2021 al 28.05.2021;

- esclusivamente in via telematica, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

2. REGISTRI IVA/DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA

(ART. 1 D.L. 41/2021 comma 10)

In considerazione delle difficoltà registrate dagli operatori / intermediari a seguito dell'emergenza COVID-19 è differita la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- delle bozze dei requisiti IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dall'1.07.2021;
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle operazioni effettuate dall'1.01.2022.

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

(ART. 42 D.L. 41/2021 commi 7, 8)

Sono stati abrogati i commi della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un Comune ad alta tensione abitativa in caso di riduzione del canone di locazione.

Di conseguenza, rimane in vigore la sola e analoga misura di cui all'art. 9-quater del DL 137/2020, in base alla quale il contributo spetta se:

- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, rientrante nell'elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;
- l'immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- **il contratto è in essere alla data del 29.10.2020** (nuovo requisito che non era richiesto dalla norma abrogata).

Si ricorda che in questi casi il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, fino ad un massimo di 1.200 euro, in base alle risorse disponibili.

Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di effettuazione di un'apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia e le altre disposizioni attuative dell'agevolazione.

4. DIPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO

(ART. 1 D.L. 41/2021 commi 13 - 17 e art. 28)

Le imprese beneficiarie delle misure elencate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (es. contributi a fondo perduto, credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, esenzione dai versamenti IRAP) possono fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche), ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e ciò pregiudicherebbe l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Le imprese che intendono avvalersi di tali massimali devono presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione

3.12. Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo decreto del MEF.

L'art. 28 del DL 41/2021 modificando gli artt. da 54 a 61, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", recepisce le (ultime) modifiche apportate alla predetta Comunicazione UE in data 28.01.2021.

In particolare, con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto l'aumento del massimale degli aiuti della Sezione 3.1 da euro 800.000 a euro 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da euro 3 milioni a euro 10 milioni.

Inoltre, gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese possono essere concessi entro il 31.12.2021.

5. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

(ART. 4 D.L. 41/2021 comma 1)

È stata disposta una proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito i cui termini scadono dall'8.03.2020 al 30.04.2021. Tali pagamenti devono avvenire, in unica soluzione, **entro il 31.05.2021**.

Entro il 31.05.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

6. RATE DA "ROTTAMAZIONE DEI RUOLI" E DA "SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI" - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

(ART. 4 D.L. 41/2021 comma 1)

Il pagamento delle rate scadute nel corso del 2020 e in scadenza nel 2021 derivanti dalla "rottamazione dei ruoli" e del "saldo e stralcio degli omessi versamenti", può avvenire, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi:

- entro il 31.07.2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.02.2021, il 31.03.2021, il 31.05.2021 e il 31.07.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il "periodo di tolleranza" di cinque giorni.

7. TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO- PROROGA

(ART. 4 D.L. 41/2021 comma 1 e ART. 5 comma 8)

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica che al controllo formale della dichiarazione.

Liquidazione automatica

Per quanto riguarda la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2023.

Sulla base di una diversa interpretazione, il termine potrebbe però decadere il 28.2.2025.

Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine scade non il 31.12.2022 ma il 31.12.2023.

Controllo formale

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021). Adottando una diversa interpretazione, tuttavia, il termine potrebbe decadere, rispettivamente, il 28.02.2026 e il 28.02.2025.

Termini in scadenza al 31.12.2020

La norma antecedente al DL 41/2021 secondo la quale tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero dovuti slittare al 31.12.2022 è stata abrogata. Di conseguenza, i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, formalmente, più prorogati.

Carichi affidati dall'8.03.2020 al 31.12.2021

Relativamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8.03.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.

8. ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI SINO A 5.000.00 EURO

(ART. 4 D.L. 41/2021 commi 4-9)

É previsto uno stralcio automatico dei ruoli 2000-2010 di natura tributaria, contributiva o di altra natura affidati agli Agenti della Riscossione dall'1.01.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.03.2021 sino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L'annullamento può essere applicato ai ruoli che sono stati oggetto di precedente "rottamazione" o di "saldo e stralcio degli omessi versamenti".

Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all'importazione.

Possono beneficiare dell'annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro nel periodo d'imposta 2019.

9. DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

(ART. 5 D.L. 41/2021 commi 1-7)

È prevista una definizione agevolata degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Condizioni di ammissibilità

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.03.2021;

- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

Spetta all'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individuare i soggetti che hanno registrato una riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e inviare loro la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

10. BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOSPENSIONE

(ART. 4 D.L. 41/2021 comma 1)

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa sino al 30.4.2021.

11. COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D'IMPOSTA - SOSPENSIONE

(ART. 5 D.L. 41/2021 comma 12)

Se il contribuente risulta avere debiti con l'Agente della Riscossione e presenta una domanda di rimborso d'imposta, l'Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione volontaria tra poste debitorie e creditorie.

Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e ora sino al 30.4.2021.

12. TERMINE PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI TRIBUTARI - PROROGA

(ART. 5 D.L. 41/2021 comma 16)

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, viene differita di 3 mesi la scadenza per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui all'art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014.

L'adempimento si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei 3 mesi successivi al termine di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, ossia entro 6 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta cui i documenti si riferiscono.

Per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 è scaduto il 10.12.2020, il processo di conservazione dei documenti informatici deve concludersi entro il 10.06.2021.

Conservazione delle fatture elettroniche mediante il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate

Per effetto di tale proroga, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione delle fatture elettroniche, messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, potranno procedere entro il 10.06.2021 all'upload dei file XML relativi al 2019.

Il sistema prende, infatti, automaticamente in carico i documenti a partire dal giorno successivo a quello di adesione al servizio; pertanto, coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 e devono ancora procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecede-

dente o coincidente con quella di adesione, possono disporre di ulteriori 3 mesi rispetto al termine precedentemente stabilito (10.03.2021).

13. FONDO PER L'ESONERO DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

(ART. 3 D.L. 41/2021)

È previsto un incremento, da 1.000 milioni a 2.500 milioni di euro, del Fondo di cui all'art. 1 co. 20 - 22 della L. 178/2020 destinate a finanziare, per l'anno 2021, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

Tale fondo è riservato ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019 e che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Le risorse del Fondo sono utilizzate anche per garantire l'esonero contributivo in favore di medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19.

14. CONTROLLI DI COERENZA IVA

(ART. 5 D.L. 41/2021 comma 10)

Il controllo di coerenza dei versamenti d'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA ex art. 21 co. 5-bis del DL 78/2010, sospeso grazie all'art. 157 del DL 34/2020, riprende dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre del 2020.

Un cordiale saluto
ENDEVO NET